FIVERS

Aggiornamento normativo

Bancario, finanziario e assicurativo

n. 642 / 2026

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ ***Regolamento Prospetto:*** ESMA avvia una consultazione e aggiorna gli Orientamenti e le *Q&A* sugli obblighi di informativa
- ✓ ***CRR:*** pubblicato in Gazzetta Ufficiale (UE) il Regolamento delegato 2026/1221

II. Normativa italiana

- ✓ ***CRD***: Banca d'Italia si conforma agli Orientamenti EBA sull'indipendenza delle Autorità competenti
- ✓ ***PSP/CASP***: Banca d'Italia pubblica una comunicazione sul rispetto delle misure restrittive

Imprese di Assicurazione

I. Normativa italiana

- ✓ **Divieto di interlocking:** IVASS comunica abrogazione del Reg. 42/2012

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

✓ *REGOLAMENTO PROSPETTO:* ESMA AVVIA UNA CONSULTAZIONE E AGGIORNA GLI ORIENTAMENTI E LE *Q&A* SUGLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA

In data 9 settembre 2026, ESMA ha pubblicato un pacchetto di misure nell'ambito del Regolamento (UE) 2017/1129 (Regolamento Prospetto), volto a recepire le modifiche introdotte dal *Listing Act*.

Il pacchetto comprende:

- una consultazione sull'aggiornamento degli Orientamenti relativi agli obblighi di informativa;
- l'aggiornamento delle Q&A;
- una relazione finale sugli Orientamenti sui supplementi che introducono nuovi strumenti finanziari in un prospetto di base;
- una relazione finale contenente le modifiche alle norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulla rappresentazione delle informazioni finanziarie fondamentali da includere nella nota di sintesi del prospetto.

Il termine per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 9 novembre 2026.

✓ *CRR:* PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE (UE) IL REGOLAMENTO DELEGATO 2026/1221

In data 11 settembre 2026, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2026/1221, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) introducendo misure mirate temporanee di sostegno operativo e moltiplicatori mirati per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Le modifiche hanno carattere temporaneo e si applicano, in linea generale, fino al 31 dicembre 2029.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

II. Normativa Italiana

✓ *CRD*: BANCA D'ITALIA SI CONFORMA GLI ORIENTAMENTI EBA SULL'INDIPENDENZA DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

In data 9 settembre 2026, Banca d'Italia ha pubblicato la Nota n. 59 del 24 agosto 2026, con cui ha comunicato all'EBA la propria conformità agli Orientamenti GL/2026/04 relativi all'indipendenza della vigilanza delle Autorità competenti ai sensi della Direttiva 2013/36/UE (CRD).

Gli Orientamenti, adottati in attuazione dell'art. 4-bis della Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI), dettano disposizioni attuative e interpretative in materia di:

- nomina degli organi di vertice e durata del relativo incarico;
- prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, compresi quelli successivi alla cessazione del rapporto di lavoro o della carica;
- restrizioni sugli investimenti finanziari dei componenti dell'organo di vertice e del personale.

- ✓ *PSP/CASP*: BANCA D'ITALIA PUBBLICA UNA COMUNICAZIONE SUL RISPETTO DELLE MISURE RESTRITTIVE

In data 7 settembre 2026, Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione in materia di procedure per garantire il rispetto delle misure restrittive dell'Unione europea e nazionali, richiamando gli intermediari sulla necessità di verificare l'adeguatezza dei presìdi adottati per l'individuazione di rapporti e operazioni riconducibili a Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

In particolare, la comunicazione:

- richiama gli Orientamenti EBA 2024/15, che specificano le modalità con cui i prestatori di servizi di pagamento (PSP) e i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) devono verificare la presenza di rapporti con soggetti destinatari di provvedimenti sanzionatori;
- ricorda che le regole sulla verifica dei singoli trasferimenti non si applicano ai bonifici istantanei e che Banca d'Italia ha riconosciuto ai PSP con un basso livello di esposizione al rischio di mancata attuazione o di elusione delle misure restrittive la facoltà di sottoporre a verifica i trasferimenti di fondi domestici (Italia-Italia) con le stesse modalità previste per i bonifici istantanei;
- chiarisce che, al di fuori dei casi ricordati, i PSP e i CASP sono sempre tenuti a controllare i dati dell'ordinante e del beneficiario dei trasferimenti di fondi o di criptoattività con le modalità definite dai sopracitati Orientamenti.

Imprese di Assicurazione

I. Normativa italiana

✓ *DIVIETO DI INTERLOCKING:* IVASS COMUNICA ABROGAZIONE DEL REG. 42/2012

In data 11 settembre 2026, IVASS ha pubblicato una comunicazione con cui ha dichiarato l'abrogazione del Regolamento IVASS n. 42 del 18 giugno 2012, recante la disciplina del procedimento per la dichiarazione di decadenza dei titolari di cariche incompatibili, a seguito dell'abrogazione dell'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. divieto di interlocking), disposta dall'art. 8 del d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47, e del conseguente venir meno dei "Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia"" individuati da Banca d'Italia, CONSOB e IVASS.